

STATUTO FIS

1. **La Federazione Italiana dello Scouting (F.I.S.)** riunisce, nello spirito della Legge e della Promessa scout, le associazioni maschili che in Italia applicano il metodo educativo dello scouting.

2. **La Federazione ha per scopo** di:

- sviluppare l'intesa e la collaborazione tra tutte le associazioni federate, nella prospettiva di una sempre maggior unità dello scouting italiano;
- rappresentare unitariamente lo scouting in Italia nei confronti dei pubblici poteri, dell'opinione pubblica sia italiana sia internazionale e dei membri delle singole associazioni;
- garantire la fedeltà del metodo delle singole associazioni federate ai principi fondamentali dello scouting, nel necessario adattamento alle varie realtà della società italiana;
- diffondere lo studio, la conoscenza e l'applicazione del metodo educativo dello scouting;
- fornire alle associazioni federate una serie di servizi e sussidi di comune utilità.

3. **La Federazione è affiliata all'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout;** tramite essa le associazioni federate appartengono alla fraternità mondiale dello scouting quali sole associazioni scout riconosciute in Italia.

4. **Rientrano nella competenza esclusiva della Federazione,** in quanto riguardano il Movimento scout nel suo insieme:

- a) i rapporti ufficiali con l'estero, con l'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout e con le organizzazioni scout degli altri Paesi;
- b) il coordinamento: dei rapporti con i pubblici poteri in Italia; delle pubbliche relazioni del movimento;
- c) la gestione dei servizi comuni o aperti alle associazioni federate;
- d) ogni altro compito che le associazioni federate ritengano di affidarle.

Sono esclusi dai punti precedenti i rapporti con enti italiani o stranieri di interesse esclusivo per una singola associazione in relazione alle sue caratteristiche distintive, nonché l'animazione internazionale di ciascuna associazione.

5. **Le associazioni federate si riconoscono** reciprocamente una assoluta parità nei confronti del loro compito educativo verso la gioventù italiana. Esse conservano la loro autonomia educativa, organizzativa e finanziaria per quanto non previsto dal presente Statuto.

Peraltro esse sono tenute a:

- informare, tramite la Federazione, le altre associazioni di ogni esperimento e iniziativa che possa risultare in un mutamento nell'applicazione del metodo scout;
- studiare le osservazioni, ed i suggerimenti delle altre associazioni a proposito di tali esperimenti o iniziative.

6. **Le associazioni federate** e le loro caratteristiche distintive risultano dall'elenco annesso al presente Statuto.

7. **Il Comitato Federale** è l'organo di governo della Federazione.

Esso è composto da quattro rappresentanti per ciascuna associazione federata. Tra di essi sono: ex-officio, il Presidente dell'organo di governo associativo o un suo delegato e il responsabile dei rapporti internazionali. Gli altri due rappresentanti sono scelti preferibilmente tra i responsabili a livello centrale, ed hanno un mandato di due anni rinnovabile.

Il Comitato nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Commissario Internazionale e un Tesoriere, in modo da mantenere un equilibrio tra le associazioni.

8. **Il Comitato** decide il programma di azione della F.I.S. per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ne approva il rapporto annuale, la relazione finanziaria e i bilanci; accerta l'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione delle associazioni nella Federazione e verifica la permanenza di tali requisiti nelle associazioni federate.

Il Comitato Federale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma ogni due mesi. In via straordinaria, esso si riunisce su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e della maggioranza delle associazioni federate.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Vengono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che concernono le persone.

9. **Il Presidente** è eletto per due anni, in modo da assicurare una rotazione tra tutte le associazioni federate. Egli convoca e presiede il Comitato Federale e rappresenta la F.I.S. in Italia e all'estero.

10. **Il Vice Presidente**, eletto per due anni, coadiuva il Presidente e lo rappresenta o sostituisce in caso di assenza.

11. **La Segreteria del Comitato Federale** è assicurata da personale esecutivo, volontario o a pieno tempo, che è responsabile di fronte all'intero Comitato.

12. **Il Commissario Internazionale** cura, d'intesa con i responsabili internazionali delle associazioni, i rapporti internazionali di competenza della Federazione.

13. **Il Tesoriere** amministra i mezzi finanziari della Federazione, secondo le direttive del Comitato Federale; predispose la relazione finanziaria e i bilanci preventivo e consuntivo; cura la riscossione e il pagamento delle quote di affiliazione della Federazione. La firma di tutti gli atti amministrativi finanziari compete al Tesoriere e al Presidente, in forma disgiunta per i movimenti di cassa.

14. **Nelle Regioni** i rappresentanti regionali delle associazioni federate designano al Comitato Federale un nominativo per la nomina a incaricato federale regionale. A tale incarico ed ai rappresentanti spettano a livello regionale, in quanto applicabili, i compiti rispettivamente del Presidente e del Comitato Federale.

15. **I mezzi finanziari della Federazione** sono costituiti:

- dalle quote annuali delle associazioni federate, secondo l'ammontare e i criteri decisi dal Comitato Federale;
- dai diritti di spettanza della Federazione sulle pubblicazioni da essa autorizzate;
- dai proventi della vendita alle associazioni di oggetti, distintivi e materiale vario;
- da eventuali donazioni o lasciti;
- da eventuali sussidi o contributi;
- dalle rendite dei propri fondi.

16. **L'associazione**, che ne abbia fatto domanda, viene ammessa nella Federazione qualora il Comitato Federale abbia accertato all'unanimità l'esistenza dei seguenti requisiti:

- accettazione ed effettiva applicazione degli scopi, dei principi e del metodo scout, così come enunciati da Baden-Powell ed incorporati nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout.
- osservanza delle norme e delle decisioni emanate dalla Organizzazione Mondiale;
- esistenza effettiva da almeno due anni,
- sufficiente diffusione numerica a livello nazionale (con presenza in almeno cinque regioni);
- possesso di una caratteristica originale, che giustifichi sul piano pedagogico l'esistenza di una nuova associazione.

17. **Un'associazione può essere dichiarata decaduta** dalla qualità di membro della Federazione qualora, a giudizio del Comitato Federale (esclusi i rappresentanti dell'associazione interessata) essa abbia cessato di rispondere ai requisiti per l'ammissione. In tal caso ogni possibilità dovrà essere lasciata all'associazione interessata di recuperare i requisiti perduti, anche con l'aiuto delle altre associazioni federate.

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Comitato Federale ed entrano in vigore quando sono state ratificate da tutte le associazioni federate.